

COMUNE DI FIAVE'

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA COMUNALE
DI FIAVE'**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo della Palestra Comunale che comprende area di gioco, tribune, spogliatoi, servizi igienici, locali annessi, situata a Fiavé in Via Degasperri n.10/ A da parte:

- a) delle associazioni, società sportive ed agenzie che svolgono attività sportiva e che promuovono lo sport mediante l'organizzazione di tornei sportivi e di campi estivi sportivi;
- b) delle associazioni, enti e società che intendono svolgere eventi di carattere culturale, ricreativa, sociale, civile delle comunità locali, e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo, purché non pregiudichino l'integrità della struttura.

Nel prosieguo gli enti associazioni ecc. indicati alla lettera a) e b) saranno indicati con il termine "concessionario".

ART. 2

Criteri generali per la concessione in uso della palestra comunale.

1. La concessione in uso della palestra è subordinata:

- a) al prioritario uso per attività scolastiche negli orari stabiliti a tal fine dai competenti organi della scuola in accordo con l'amministrazione comunale;
- b) all'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone ed alle cose in ordine alle attività svolte per tutto il periodo di utilizzo della palestra comunale;
- c) al versamento anticipato da parte del concessionaria delle tariffe d'uso ed al deposito della cauzione secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione;
- d) all'esclusivo utilizzo delle strutture per attività compatibili con la loro destinazione d'uso ed autorizzazione concessa;

e) alla presenza durante lo svolgimento delle attività nella palestra comunale del responsabile (di maggiore età), designato dal concessionario con indicazione nella richiesta di concessione. Il nominativo del responsabile designato deve essere indicato obbligatoriamente nella richiesta di autorizzazione, pena la sua inammissibilità. Nel caso di impossibilità da parte del responsabile designato in talune serate ad essere presente, il legale rappresentante del concessionario dovrà comunicare tempestivamente agli uffici comunali il nominativo del responsabile che sostituisce quello indicato nella domanda iniziale di autorizzazione d'uso della palestra. Il responsabile designato è altresì responsabile delle eventuali operazioni di evacuazione, emergenza, sicurezza e utilizzo dei presidi antincendi. Il responsabile designato deve ottemperare al servizio di custodia di cui all'art. 6 e deve rispondere all'eventuale mancata osservanza delle norme in materia e previste nel regolamento di utilizzo della palestra.

2. Nel caso di più richieste d'uso contemporanee della palestra, la concessione è rilasciata con priorità ai richiedenti che, nell'ordine, svolgono attività nell'ambito del territorio del Comune di Fiavé;
3. In tutti i casi di cui all'articolo 1 comma 1 lett. b) l'autorizzazione dell'amministrazione comunale ad utilizzare la palestra per attività non sportiva (art. 1 comma 1 lett. a) è subordinata al rispetto delle normative vigenti, alle eventuali ulteriori autorizzazioni degli organi competenti, nonché alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione comunale. In particolare l'area di gioco coperta da parquet sportivo elasticizzato dovrà essere completamente coperta dall'apposito copri pavimento (a rotolo ed a mattonelle) disponibile in palestra, per evitare graffi e danni al pavimento in legno. Tale adempimento rimane in capo al concessionario, salvo richiesta specifica all'amministrazione comunale, la quale chiederà all'associazione il rimborso della spesa sostenuta (impiego operai comunali o ditta incaricata) per la posa e la rimozione del copri pavimento. Nel caso in cui il concessionario, organizzatore dell'evento, non provveda a coprire tutta l'area di gioco, come previsto nel presente regolamento, l'amministrazione comunale applicherà la sanzione di pari importo del deposito cauzionale richiesto, incamerando nel bilancio comunale il deposito versato dall'associazione, oltre a richiedere il rimborso di eventuali danni arrecati al pavimento in parquet. Nel caso di eventi e manifestazioni aperti al pubblico si dovrà utilizzare esclusivamente l'ingresso principale della palestra lato nord Via Degasperi n.10/A. La presenza del pubblico nel numero consentito nell'autorizzazione, deve essere limitata alla zona ad esso riservata: tribuna ed area soprastante le tribune dietro il parapetto. L'eventuale possibilità di accesso da parte del pubblico gratuitamente o a pagamento sulla tribuna deve essere specificato nella richiesta. Di norma non è consentito l'ingresso al pubblico e nello specifico, esso è vietato nel periodo in cui la palestra è utilizzata dalla scuola per l'attività motoria ordinaria e durante gli allenamenti sportivi.
4. E' assolutamente vietato l'utilizzo della palestra e relative attrezzature senza la presenza del responsabile designato dal concessionario.

ART. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda per l'utilizzo della palestra comunale, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del Concessionario richiedente, di cui all'art.1, compilata sull'apposito modulo predisposto dal comune e completa di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile riferita all'attività svolta all'interno della palestra, deve essere presentata agli uffici comunali, oppure inviata via PEC all'indirizzo di posta certificata dell'ente, di norma entro:
 - il termine del 31 agosto di ogni anno per le richieste di uso annuale;
 - almeno 30 giorni prima dell'utilizzo per le domande relative ad attività occasionali e non diversamente programmabili.
2. La domanda di cui al comma 1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
 - a. la denominazione completa dell'associazione richiedente, di cui all'art.1, codice fiscale, sede legale completa di indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
 - b. accanto alla denominazione, deve essere indicato il nominativo del legale rappresentante, codice fiscale, residenza completa di indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere la domanda di utilizzo della palestra pena inammissibilità della domanda stessa. Anche nel caso in cui la palestra venga richiesta dai vari settori dell'associazione sportiva (giovanile, maschile, femminile) la domanda deve essere sempre sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione a cui fa capo (se la domanda non viene sottoscritta davanti all'impiegato comunale, deve essere allegata copia della carta d'identità);
 - c. indicazione del responsabile (di maggiore età), residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica. Il responsabile designato dovrà essere sempre presente durante le attività sportive da svolgere nella palestra e dovrà adempiere anche ai compiti di vigilanza di cui all'art. 6;
 - d. descrizione delle attività programmate nelle strutture richieste in uso, nonché dell'eventuale presenza del pubblico con conseguente utilizzo della tribuna. In questo caso dovrà essere stipulata idonea assicurazione per la responsabilità civile, con un massimale minimo di € 1.000.000,00;
 - e. indicazione chiara del periodo richiesto: dei giorni, delle fasce orarie, d'uso della palestra;
 - f. dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività sportive organizzate e/o per l'eventuale pubblico spettatore.
3. Nelle domande, inoltre, il soggetto richiedente oltre a dichiarare formalmente di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a

persone o cose, esonerando il Comune di Fiavé da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale.

4. Alla domanda dovrà essere allegata:

- nel caso di allenamenti e/o corsi senza presenza di pubblico, copia di idonea polizza di assicurazione stipulata per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- nel caso di presenza di pubblico per tornei, eventi e quant'altro copia di idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile inerente il tipo di attività svolta nella palestra con un massimale minimo di € 1.000.000,00.

5. L'amministrazione comunale può revocare l'autorizzazione d'uso della palestra, per documentate infrazioni alle norme di legge, al presente regolamento o alle indicazioni precisate nell'atto di concessione in uso.

ART. 4

Rilascio delle concessioni per l'uso della palestra comunale.

1. L'amministrazione comunale di Fiavé, verificata la concedibilità in uso della palestra comunale e della validità della polizza d'assicurazione fornita in copia dal richiedente, rilascia la relativa concessione d'uso. Il rilascio della concessione pone in capo al concessionario, legale rappresentante e responsabile designato, ogni responsabilità nei confronti degli atleti, delle persone ed alle cose presenti durante l'utilizzazione della palestra e delle attrezzature sportive, nonché l'obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione comunale compreso il versamento delle tariffe ed il deposito della cauzione, come fissato nell'atto di concessione d'uso.
2. La concessione per le richieste d'uso stagionale della palestra è rilasciata di norma entro il 30 settembre di ogni anno e quella per le richieste d'uso per attività occasionali nel corso d'anno entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Entro 15 giorni dalle suddette richieste, l'amministrazione comunale comunica agli interessati gli eventuali motivati dinieghi delle richieste d'uso.
3. Nell'atto di concessione sono indicati, con riferimento al tipo di attività svolta, gli spazi e gli orari di utilizzo, l'ammontare del deposito cauzionale, l'ammontare del compenso da pagare al Comune per le ore richieste ed autorizzate, calcolato sulla base delle tariffe in vigore per l'utilizzo della palestra, nonché le modalità di pagamento stabilite dalla Giunta Comunale. Le ore non utilizzate dal concessionario, per motivi non imputabili al Comune non saranno né rimborsate né recuperate in altri periodi. Nel caso in cui nel corso dell'anno si rendesse necessario per il concessionario aumentare le ore di utilizzo rispetto a quelle autorizzate, lo stesso dovrà chiedere all'amministrazione comunale, mediante il modello predisposto,

l'autorizzazione ad utilizzare la palestra nelle nuove ore aggiuntive. Tale variazione comporterà l'integrazione delle tariffe da pagare per l'utilizzo palestra. Il versamento aggiuntivo per le nuove ore di utilizzo che sarà indicato nell'autorizzazione, dovrà essere versato con l'ultima rata a saldo, fissata nell'autorizzazione iniziale. Nel caso del mancato uso delle ore autorizzate nella concessione e nell'eventuale autorizzazione aggiuntiva per le ulteriori ore richieste, il Comune non rimborserà il concessionario del pagamento delle ore richieste ed autorizzate ancorché non utilizzate.

4. La concessione, può essere condizionata, in relazione a particolari situazioni logistiche ed organizzative, al rispetto di speciali indicazioni d'uso.

5. In ogni caso il rilascio della concessione, obbliga il concessionario:

- a) all'utilizzo della palestra comunale e dei soli spazi compresi nella palestra comunale: servizi, docce, spogliatoi, tribune nel rispetto delle normative, del presente regolamento e degli adempimenti ed indicazioni prescritte nell'autorizzazione comunale
- b) all'uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature in dotazione secondo la loro destinazione funzionale ed all'uso con la massima attenzione, cura, e rispetto al fine di salvaguardare l'integrità della stessa e delle attrezzature. Nel caso di utilizzo dell'area gioco per la pallavolo, si dovrà porre la massima cura nella posa dei pali di sostegno delle reti, al fine di evitare danni al pavimento dell'area di gioco. Le attrezzature utilizzate per il gioco della pallavolo, come per tutte le altre attrezzature, dovranno essere poi riposte negli appositi spazi.
- c) alla segnalazione immediata agli uffici comunali di Fivè di eventuali danni riscontrati o prodotti e di ogni impedimento o disfunzione di strutture, impianti ed attrezzature che possono causare pericolo o disagio;
- d) al rigoroso rispetto degli orari fissati nell'autorizzazione comunale per l'uso della palestra;
- e) alla comunicazione al Comune, almeno 24 ore prima e ogni qual volta si verificano, del previsto mancato utilizzo della struttura;
- f) al versamento del deposito cauzionale ed al pagamento delle quote di rimborso spese secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e/o conclusi;
- g) alla stipulazione dell'assicurazione globale per l'attività sportiva o per l'attività rientrante nella manifestazione organizzata.

6. La cauzione verrà restituita dal servizio finanziario, su richiesta scritta del concessionario, previa verifica e nulla osta alla restituzione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché della riconsegna delle chiavi della palestra al servizio finanziario al termine della Concessione d'uso. Il deposito cauzionale potrà essere incamerato dall'amministrazione comunale nel bilancio comunale a seguito di inadempienze accertate e mancanza di

rispetto delle norme indicate nel regolamento e delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

7. La durata delle concessioni d'uso non può eccedere il periodo stagionale/annuale.

ART. 5

Decadenza e revoca della concessione

1. Ogni e qualsiasi concessione d'uso decade alla scadenza della stessa.
2. Il mancato versamento, del deposito cauzionale e della tariffa fissata da versare anticipatamente e prima dell'inizio del periodo d'uso comporta, la decadenza del diritto di utilizzare la palestra, nonché l'esclusione da ogni ulteriore uso della palestra.
3. Il mancato versamento delle tariffe in acconto ed a saldo indicate nelle scadenze fissate nell'autorizzazione comporta, previa diffida del Comune, la decadenza del diritto all'uso della palestra, nonché l'esclusione da ogni ulteriore uso della palestra ed il diritto dell'amministrazione comunale a chiedere il pagamento del rimanente dovuto in forma coattiva al concessionario, oppure all'incameramento dell'intero deposito cauzionale versato. In presenza di casi di inadempienza l'eventuale ulteriore richiesta di utilizzo della palestra dovrà essere assoggettata ad ammissione da parte della Giunta Comunale.
4. La decadenza o la revoca della concessione non esonera il concessionario dalla responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni occorsi a persone o cose.
5. Il concessionario che non provvede al risarcimento dei danni prodotti alle strutture ed ai relativi arredi ed attrezzature mediante il versamento dell'importo secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale, cessa immediatamente dal diritto di utilizzo della palestra, anche se l'associazione, ha già provveduto al pagamento anticipato della stessa. La riammissione sarà concessa previa autorizzazione della Giunta Comunale.
6. La concessione può essere revocata o modificata a seguito di sopravvenute esigenze d'uso che non siano conciliabili con la concessione stessa. Tale revoca o modifica deve essere debitamente motivata e giustificata nel pubblico interesse.
7. All'associazione concessionaria è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo della palestra o di farne uso diverso da quello autorizzato, pena revoca immediata della concessione.
8. Qualsiasi utilizzo della palestra e relativa attrezzatura al di fuori degli orari autorizzati, e /o in mancanza di autorizzazione comunale, comporterà l'applicazione di una penale stabilita dalla Giunta Comunale, nonché la pregiudicazione di ulteriori concessioni.

ART. 6

Pulizia, custodia e vigilanza della palestra comunale

1. L'Amministrazione Comunale di Fiavè, con proprio personale o mediante appalto a terzi, cura la pulizia ordinaria della palestra comunale che comprende area di gioco, tribune, spogliatoi, servizi igienici e aree soprastanti le tribune.
2. Alla Polizia locale delle Giudicarie, al servizio tecnico comunale ed al servizio finanziario compete la vigilanza, ognuno in rapporto alle proprie competenze. La vigilanza della struttura comprende anche la verifica che alla stessa accedano unicamente soggetti autorizzati ed in regola con il pagamento del deposito cauzionale e delle tariffe fissate dall'amministrazione comunale.
3. Il servizio di custodia durante l'utilizzo della palestra è demandato al legale rappresentante dell'associazione e/o al responsabile designato dall'associazione di cui all'art. 2, indicato dal legale rappresentante nella richiesta d'uso della palestra.

Al responsabile designato vengono assegnati i seguenti compiti:

- a) aprire e chiudere la palestra concessa in uso negli orari d'utilizzo previsti;
- b) impedire l'accesso alla palestra (compresi spogliatoi e locali annessi) a persone non autorizzate;
- c) spegnere le luci nell'area gioco, negli spogliatoi nei servizi e locali annessi;
- d) al termine di ogni allenamento, partita o uso giornaliero in generale:
 - verificare lo stato degli impianti, degli arredi e delle attrezzature;
 - riporre in ordine le attrezzature utilizzate negli appositi spazi e lasciare libero il piano di gioco;
 - curare l'effettiva chiusura di tutte le finestre e le porte della struttura palestra;
- e) controllare il rispetto degli orari d'uso fissati e del corretto uso delle strutture e delle attrezzature;
- f) far rispettare il corretto utilizzo degli ingressi alla palestra:
 - 1) ingresso spogliatoi lato sud – Via Degasperi n.10/ C per atleti e per chi utilizza la palestra esclusivamente per gli allenamenti;
 - 2) ingresso principale lato nord – Via Degasperi 10/A nel caso di utilizzo palestra con presenza di pubblico. Non è assolutamente consentito utilizzare le porte di sicurezza per l'ingresso del pubblico e degli atleti. Le porte di sicurezza dovranno essere utilizzate esclusivamente in caso di emergenza.

- g) escludere l'accesso sull'area sportiva (parquet) dalle porte a vetri di sicurezza (lato est e lato sud) e l'accesso a chi non calza le scarpe idonee con soles in gomma chiara, per evitare graffi neri sul parquet e che i sassolini portati dall'esterno rovinino il parquet.
- h) non consentire per le motivazioni indicati alla lettera e) l'accesso sull'area di gioco (parquet) a chi, pur avendo le scarpe sportive con soles in gomma chiara, non ha indossato tali calzature negli spogliatoi;
- i) non permettere la distribuzione e la consumazione all'interno della palestra di bevande ed alimenti;
- j) segnalare tempestivamente al Comune di Fiavé eventuali disfunzioni delle strutture e dei relativi arredi ed attrezzature per qualsiasi causa prodotte;
- k) provvedere a coprire l'area di gioco in parquet nel caso di usi diversi rispetto all'uso sportivo;
- l) restituire al servizio finanziario le chiavi della palestre entro 5 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, pena mancata restituzione del deposito cauzionale;
- m) far osservare il presente regolamento agli utenti dell'associazione concessionaria.

9. L'amministrazione comunale procede a segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali danni causati al patrimonio comunale -palestra- per inosservanza e rispetto del presente regolamento e delle disposizioni vigenti applicabili.
10. L'amministrazione comunale contesta ai responsabili dell'utilizzo della palestra eventuali danni patrimoniali arrecati alla palestra, al pavimento in parquet, agli arredi ed alle attrezzature. Gli eventuali danni accertati devono essere immediatamente risarciti, anche se dovuti a caso fortuito o tumulto.
11. Eventuali danni causati al pubblico dovranno essere risarciti dall'associazione concessionaria e organizzatrice della manifestazione. A tale scopo nella domanda di concessione è fatta esplicita dichiarazione di ogni responsabilità (assicurazione).
12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi ai beni di proprietà o in uso agli utenti depositati all'interno della palestra (compresi spogliatoi, servizi, etc.) o nelle aree di parcheggio adiacenti, prima durante e dopo l'utilizzo degli impianti.
13. Nella contestazione è quantificato l'ammontare dell'importo dovuto per risarcimento, nonché il termine entro cui presentare eventuali controdeduzioni, decorso il quale o qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, l'amministrazione comunale stabilisce il termine per il pagamento. Il mancato pagamento entro il predetto termine, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, comporta la sospensione immediata della concessione in atto secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5°.
14. E' vietata l'installazione di attrezzature sportive e impianti che possano ridurre la normale disponibilità della palestra. In ogni caso, qualsiasi alterazione dello stato iniziale della palestra deve essere formalmente

autorizzata dall'amministrazione comunale, che stabilirà anche i modi ed i tempi per il ripristino degli interventi fatti.

15. Tutto quanto viene provvisoriamente installato negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni, non deve essere fissato ai muri, o al pavimento e deve essere rimosso entro il giorno successivo all'utilizzo della palestra e comunque nei termini prescritti nell'autorizzazione e concordati con l'amministrazione comunale.

CAPO II

NORME PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

ART. 7

Modalità d'uso della palestra comunale

1. L'accesso alla struttura - palestra comunale - per chi svolge attività sportiva (atleti, allenatori, giudici di gara) è consentito dall'ingresso spogliatoi lato sud Via Degasperi n. 10/C. L'accesso successivo all'area di gioco è consentito alle sole persone che nello spogliatoio hanno indossato le calzature con soles in gomma idonee per svolgere attività ginnico-sportive e che non lascino graffi o segni sul parquet.
2. E' fatto divieto di introdurre nella palestra attrezzi incompatibili con la loro destinazione d'uso o il cui utilizzo possa arrecare danni agli impianti. E' fatto altresì divieto di fumare in tutta la struttura e di introdurre animali domestici o somministrarvi alimenti, ad eccezioni di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili per manifestazioni autorizzate dal Comune.
3. Gli utilizzatori della palestra dovranno mantenere un comportamento corretto nel rispetto delle norme previste nel regolamento utilizzando le attrezzature in modo tale da non provocare danni. In generale gli utenti devono tenere un civile comportamento evitando schiamazzi. In tutte le zone è vietato fumare. Gli utenti che svolgono allenamenti o tornei, sull'area di gioco in parquet in legno sono obbligati ad usare le scarpe di ginnastica idonee calzate solo prima di accedere alla palestra per evitare danni (graffi e quant'altro) al pavimento in legno. L'inosservanza delle soprarichiamate norme verrà punita con l'applicazione di sanzioni determinate dalla Giunta e con l'allontanamento dalla palestra.

ART. 8

Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture sportive

1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1) si impegnano, all'atto della domanda di concessione in uso, al versamento anticipato della tariffa ed al deposito della cauzione con le modalità e nelle misure forfetarie stabilite. Le tariffe saranno determinate, tenendo conto di tutte le spese del fabbricato palestra, con separato provvedimento da approvarsi dalla Giunta Comunale.